

(N. 1976)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONALDI, BROSIO, BERGAMASCO, ARENA, PREMOLI, VALITUTTI, BALBO e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1975

Modifiche al trattamento economico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività criminale e terroristica nel Paese, sempre più organizzata e spietata, ha assunto dimensioni gravissime. Recentemente l'Istituto di statistica in uno dei suoi periodici ragguagli parziali ha illustrato l'andamento della criminalità nel primo quadrimestre del 1974 rispetto all'anno precedente.

Non è inopportuno ricordare alcuni di questi dati. I reati da 518 mila sono passati a 544 mila con un aumento del 5 per cento. I furti da 362 mila sono passati a 411 mila con un aumento del 13 per cento. I sequestri di persona e le rapine da 2.605 sono passati a 3.014, con un aumento di circa il 15 per cento.

Nei soli primi quattro mesi del 1974 i delitti di ignoti sono stati 429 mila con un aumento del 13 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente. I reati di rapina e sequestro di persona impuniti sono saliti dal 61 al 67 per cento. Infine, di 392 mila furti denunciati quelli i cui autori sono rimasti ignoti sono stati 382 mila, che rappresentano il 97,5 per cento. Sono dati che si commentano da soli e che purtroppo debbono ritenersi superati da quanto è accaduto nell'ultimo anno che ha visto, tra l'altro, l'af-

fermarsi di un nuovo tipo di violenza e di delinquenza, anche minorile, feroce e pronta all'uso delle armi, impudente nella sua aperta sfida alla legge, che ha sconvolto nella maniera più profonda la coscienza della collettività.

A determinare questa drammatica situazione hanno contribuito, tra le altre cose, la crisi dei poteri dello Stato, un'inammissibile permissivismo nei riguardi dei violenti di ogni segno e colore; la tolleranza quando non l'incausta esaltazione di una assurda ribellione alle leggi; la disfunzione, al limite della paralisi, della giustizia; la mancata attuazione della riforma dei codici secondo i principi costituzionali e la carenza di una legislazione penale efficace e moderna dotata di strumenti celeri di prevenzione e di attuazione delle sanzioni; e, infine, le carenze degli organi di polizia, non sufficientemente dotati di mezzi tecnici tali da consentire loro di opporsi efficacemente alle iniziative criminose e terroristiche anche per la sovrapposizione di compiti e la limitazione degli organici.

Contro il dilagare della delinquenza e della violenza occorre, pertanto, intervenire vigorosamente, per iniziare l'indispensabile

opera restauratrice degli strumenti di difesa dello Stato, soprattutto nel settore della giustizia ed in quello della polizia.

Alle forze di polizia, senza distinzione ed ai loro singoli appartenenti che si sono battuti e si battono in prima linea per difendere la legge e l'ordine civile, l'incolumità ed i beni dei cittadini va tutta la nostra riconoscenza e gratitudine per aver dato prova di un alto senso del dovere e di spirito di sacrificio nonostante un diffuso senso di amarezza tra essi serpeggiante per l'indifferenza da tante parti sinora dimostrata nei riguardi dei loro problemi.

In considerazione di ciò è necessario adottare appropriati provvedimenti per la riorganizzazione ed il potenziamento di tali forze, e dei servizi di pubblica sicurezza, allo scopo di consentire l'adempimento dei loro compiti d'istituto senza le attuali eccessive limitazioni; per la revisione delle disposizioni concernenti l'addestramento e l'impiego in servizio degli appartenenti alle forze stesse, onde consentire maggiori possibilità d'intervento e di difesa propria e della collettività contro gli atti di criminalità; per l'adozione di norme adeguate sul fermo di polizia e sulla libertà provvisoria e, infine, per un miglioramento del trattamento normativo ed economico degli appartenenti a tali forze che si è rivelato tanto insoddisfacente da creare in essi una situazione di grave disagio morale e materiale. Ed è appunto ad una urgente e soddisfacente soluzione di quest'ultimo problema che è diretto il presente disegno di legge.

Questo, in sostanza, prevede:

una nuova misura dell'indennità mensile di istituto di cui alle tabelle nn. 3 e 4 annesse alla legge 27 ottobre 1973, n. 628. La nuova indennità consta esattamente di un aumento dell'attuale indennità di lire 53 mila, 57 mila e 60 mila rispettivamente per i tenenti colonnelli e maggiori, per gli ufficiali inferiori e marescialli, per i brigadieri, vice brigadieri, appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti. Per i vice questori aggiunti, i commissari capi ed i commissari parametro 257 e per commissari parametro 190 l'aumento dell'indennità è rispettivamente di lire 53 mila e 57 mila;

la completa pensionabilità dell'indennità mensile d'istituto nella nuova misura prevista, in quanto se, come è vero, essa è connessa ai particolari obblighi, rischi e disagi del servizio di polizia, non si vede il motivo per cui tali obblighi, rischi e disagi sostenuti negli anni del servizio attivo non si debbano riflettere sul trattamento di quiescenza;

l'aumento percentuale sessennale calcolato sulle misure dell'indennità d'istituto spettanti ai singoli interessati, indipendentemente dal fatto che essi siano celibi o coniugati con alloggio, oppure coniugati senza alloggio;

un premio di arruolamento ed uno di ferma e rafferma allo scopo di incentivare l'arruolamento e la permanenza nell'Arma dei carabinieri e negli altri Corpi delle forze dell'ordine;

un compenso integrativo, calcolato secondo i criteri in vigore per il compenso di lavoro straordinario degli impiegati civili dello Stato, per ogni ora di servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, ovvero durante la notte, o nei giorni festivi. Ciò allo scopo di evitare al personale di cui trattasi un trattamento differenziato rispetto ai dipendenti civili dello Stato e, comunque, un possibile impegno operativo diuturno senza un adeguato compenso.

Ci rendiamo perfettamente conto delle attuali, gravi difficoltà economiche che scongiurano in via di massima qualunque incremento della spesa corrente dello Stato, tuttavia noi riteniamo che un miglioramento del trattamento degli appartenenti alle forze dell'ordine sia una premessa indispensabile per un più efficace contenimento della criminalità e, quindi, per uno Stato più efficiente, per una maggiore difesa della libertà dei singoli e per una restaurazione dell'ordine pubblico necessari per la salvaguardia delle istituzioni democratiche dello Stato, della vita e dei beni dei cittadini. Per questo ci auguriamo che al presente disegno di legge non venga a mancare il vostro benevolo appoggio, sia pure con le eventuali modifiche migliorative che si ritenesse opportuno recare.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le tabelle nn. 3 e 4 annesse alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA 3

*Indennità mensile d'istituto per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia*

**Classe A**

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	116.000
Ufficiali inferiori e marescialli	105.000
Brigadieri e vice brigadieri . .	95.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti . . . . .	90.000

**Classe B**

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	130.000
Ufficiali inferiori e marescialli	127.000
Brigadieri e vice brigadieri . .	122.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti . . . . .	117.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

*Indennità mensile d'istituto per i funzionari  
di pubblica sicurezza*

## Classe A

QUALIFICHE	Misure
Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari (parametro 257) . . . . .	116.000
Commissari (parametro 190) .	102.000

## Classe B

QUALIFICHE	Misure
Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari (parametro 257) . . . . .	130.000
Commissari (parametro 190) .	124.000

## Art. 2.

L'indennità mensile d'istituto nella misura prevista dalle tabelle di cui al precedente articolo spetta a decorrere dal 1° gennaio 1975. Da tale data essa è interamente pensionabile.

## Art. 3.

Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, sono soppresse le seguenti parole: « In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo è calcolato sulle misure

indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in più risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato ».

#### Art. 4.

A coloro che si arruolano nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza è concesso un premio di lire 300.000.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza ammessi alla ferma triennale spetta l'indennità di lire 500.000.

Ai militari di cui al comma precedente raffermati dopo il compimento della prima rafferma triennale o delle altre rafferme triennali previste spetta l'indennità di lire 600.000.

#### Art. 5.

Ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di custodia spetta, in aggiunta alla normale retribuzione, un compenso integrativo calcolato secondo i criteri in vigore per il compenso di lavoro straordinario degli impiegati civili dello Stato, per ogni ora di servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, ovvero durante la notte o nei giorni festivi.

Tale compenso non è cumulabile con quelli comunque percepiti per altro lavoro straordinario, salvo diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

#### Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno in corso si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.